

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 29/CDN (2012/2013)

La Commissione disciplinare nazionale, costituita dal Prof. Claudio Franchini, **Presidente**; dall'Avv. Augusto De Luca, dal Dr. Giulio Maisano, **Componenti**; con l'assistenza del Dott. Paolo Fabricatore, **Rappresentante AIA**, e del Signor Claudio Cresta, **Segretario**, con la collaborazione del Sig. Salvatore Floriddia si è riunita il giorno 10 ottobre 2012, e ha assunto le seguenti decisioni:

“”

(28) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: PIERO CAMILLI (Legale rappresentante della Società US Grosseto FC Srl), Società US GROSSETO FC Srl - (nota n. 361/320pf11-12/SP/ac del 18.7.2012).

Con atto del 18 luglio 2012 il Procuratore federale ha deferito a questa Commissione il Sig. Piero Camilli, dirigente e Legale rappresentante della Società US Grosseto FC Srl, e la stessa Società US Grosseto FC Srl per rispondere il primo della violazione dell'art. 5, comma 1, del CGS per aver espresso, mediante dichiarazioni rilasciate nel corso di una trasmissione televisiva e riportate da organi di stampa e siti web, giudizi e rilievi lesivi della reputazione del tesserato della F.I.G.C., Sig. Pasquale Foti, Presidente della Reggina Calcio Spa, e la seconda della violazione di cui agli artt. 4, comma 1, e 5, comma 2, del CGS a titolo di responsabilità diretta per la violazione ascritta al suo dirigente e Legale rappresentante.

I deferiti hanno presentato memoria difensiva chiedendo il proscioglimento o, in subordine, l'irrogazione della sanzione minima ritenuta di giustizia, deducendo che l'affermazione del Camilli non poteva configurarsi come una offesa in quanto letteralmente esatta, non avendo il Foti la fedina penale pulita, e comunque essendo la medesima affermazione una giustificata reazione a più gravi affermazioni del Foti.

All'udienza odierna la Procura federale ha chiesto l'irrogazione della sanzione della ammenda di € 20.000,00 (€ ventimila/00) ciascuno per il Camilli e per la Società US Grosseto.

Il deferimento è fondato e va accolto.

Con lettera pervenuta alla Procura federale in data 20 ottobre 2011, il Presidente della Reggina Calcio, Sig. Pasquale Foti, ha denunciato che il Sig. Piero Camilli, Presidente del Grosseto, nel corso di una trasmissione televisiva andata in onda sull'emittente toscana TV9, dopo la gara Reggina-Grosseto del 3 settembre 2011, avrebbe pronunciato la seguente frase "Foti è uno sporco", con chiaro intento offensivo, allegando un file audio contenente detta dichiarazione.

Da tale registrazione, acquisita agli atti, della trasmissione televisiva "Bianco Rosso", mandata in onda dall'emittente privata toscana TV9, si evince che nel corso di un'intervista il dirigente e Legale rappresentante della Società US Grosseto FC Srl, Sig. Piero Camilli, alla domanda rivoltagli dal conduttore "il suo collega Foti era un po' arrabbiato a fine partita?", risponde "mah Foti è uno sporco". Tale frase è stata riportata dal quotidiano "La

Nazione" del 7 settembre 2011 e da alcuni siti web (tra cui: www.tuttomercatoweb.com, www.regginacalcio.net, www.serieb.it). Interrogato dal rappresentante della Procura federale il Camilli ha ammesso di aver pronunciato la predetta frase riferita al Foti, specificando che la stessa doveva essere inserita in un contesto più ampio, in quanto i suoi collaboratori gli avevano riferito che, al termine della gara Reggina-Grosseto, il medesimo Foti aveva accusato la Società Grosseto e il suo Presidente di collusione con il mondo arbitrale, lamentandosi per un rigore non concesso alla sua squadra. Il Camilli, inoltre, ha spiegato che, quando, nel corso della trasmissione televisiva, il giornalista gli ha riferito le lamentele e le illazioni del Presidente della Reggina, ha risposto che lui è pulito mentre Foti è sporco e che bastava controllare la vicenda della c.d. "calciopoli o moggiopoli", in cui il Foti era stato un attore importante, con condanne consistenti sia in sede sportiva, sia recentemente, in sede penale.

Osserva la Commissione che, alla luce della connotazione indubbiamente offensiva che riveste la frase "Foti è uno sporco", il Sig. Piero Camilli ha travalicato i limiti di un legittimo diritto di critica e ha espresso pubblicamente giudizi e rilievi lesivi della reputazione di altro tesserato.

Tale condotta integra gli estremi della violazione di cui all'art. 5, comma 1, del CGS, ascrivibile al Sig. Piero Camilli, dirigente e Legale rappresentante della Società US Grosseto FC Srl, nonché, a titolo di responsabilità diretta ai sensi degli artt. 4, comma 1, e 5, comma 2, del CGS, ascrivibile alla US Grosseto FC Srl.

Si ritengono eque le sanzioni indicate in dispositivo in considerazione dell'entità del fatto.

P.Q.M.

La Commissione disciplinare nazionale accoglie il deferimento e irroga a Camilli Piero e alla US Grosseto FC Srl la sanzione della ammenda di € 10.000,00 (€ diecimila/00) ciascuno.

(288) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIUSEPPE SANTAGUIDA (all'epoca dei fatti Legale Rappresentante della Società FC Catanzaro Spa) E CATANZARO CALCIO 2011 Srl (Società che ha rilevato il titolo sportivo della FC Catanzaro Spa) - (nota n. 4896/1804pf10-11/SP/LG/mq del 30.1.2012).

Il deferimento

Con provvedimento del 30.1.2012, il Procuratore federale ha deferito a questa Commissione il Sig. Giuseppe Santaguida, all'epoca dei fatti Legale rappresentante della Società FC Catanzaro Spa e la Società Catanzaro Calcio 2011 Srl, Società che ha rilevato il titolo sportivo della FC Catanzaro Spa, per rispondere il Santaguida della violazione di cui all'art. 1.1 del CGS, in relazione ai criteri previsti dal Titolo III, punto 4) del Sistema Licenze Nazionali per l'ammissione ai Campionati Professionistici 2010/2011, pubblicato con C.U. n.117/A del 25.5.2010, per non avere partecipato la Società FC Catanzaro Spa con alcun rappresentante agli incontri organizzati dalla FIGC con gli arbitri per la Stagione Sportiva 2010/2011, svoltisi in data 25 gennaio e 26 aprile presso il Centro Tecnico Federale di Coverciano, e la Società Catanzaro Calcio 2011 Srl per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4.1 del CGS.

Nei termini assegnati nell'atto di contestazione degli addebiti, il Catanzaro Calcio 2011 Srl ha fatto pervenire memorie difensiva nella quale, dopo aver richiamato la giurisprudenza

degli Organi della giustizia sportiva in casi analoghi, ha contestato il fondamento del deferimento, chiedendo il proscioglimento.

Alla riunione odierna, è comparso il Sostituto Procuratore federale, il quale ha chiesto per Giuseppe Santaguida la sanzione di 2 (due) mesi di inibizione e per la Società Catanzaro Calcio 2011 Srl il proscioglimento da ogni addebito.

E' comparso per la Società il difensore che ha insistito per l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate in memoria.

I motivi della decisione

La Commissione, esaminati gli atti e sentite le parti, rileva quanto segue.

Dagli atti ufficiali risulta incontrovertibilmente la violazione contestata al Sig. Santaguida.

Per quanto riguarda, invece, la Società deferita si ritiene di dover accogliere l'assunto difensivo, in quanto il Santaguida era Legale rappresentante di una Società, nella fattispecie la FC Catanzaro Spa, a cui è stata revocata l'affiliazione e che il medesimo non è mai stato tesserato per la nuova Società oggi convenuta, cui è stato trasferito esclusivamente il titolo sportivo. Conseguentemente, alla luce di tale situazione di fatto, non appare concretizzabile in alcun modo il principio della responsabilità diretta a carico della Catanzaro Calcio 2011 Srl, per fatti ascrivibili alla responsabilità personale del Legale rappresentante della Società pre-esistente.

Il dispositivo

Per tali motivi la Commissione disciplinare nazionale delibera di infliggere la sanzione dell'inibizione di mesi 2 (due) a Giuseppe Santaguida e di prosciogliere la Società Catanzaro Calcio 2011 Srl dall'addebito contestato.

(61) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ALESSANDRO ROSSI (all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la Società ASD VIS PESARO 1898, attualmente tesserato per la Società SSD Group C. Di Castello Srl), Società VIS PESARO 1898 - (nota n. 846/342pf11-12/AM/ma del 10.8.2012).

Con atto del 10 agosto 2012 il Procuratore federale ha deferito alla Commissione i Sig. Rossi Alessandro e la Società ASD Vis Pesaro 1898 per rispondere il primo, tesserato all'epoca dei fatti della Società Vis Pesare 1898, della violazione del combinato disposto degli artt. 1, comma 1, e 5, commi 1 e 4, del CGS, per aver rilasciato alla stampa dichiarazioni idonee a ledere direttamente il prestigio e la credibilità della Società Vis Pesaro e di un suo dirigente avendo attribuito agli stessi pubblicamente un fatto determinato del quale non è stata provata la verità, e la seconda, a norma dell'art. 4, comma 2, del CGS, a titolo di responsabilità oggettiva per il fatto addebitato al proprio tesserato.

I deferiti hanno presentato memoria difensiva chiedendo, la Vis Pesaro, il proscioglimento, qualificandosi parte lesa del comportamento del proprio tesserato, e il Rossi l'applicazione della pena minima, non avendo rilasciato dichiarazioni offensive ed essendo comunque tali dichiarazioni conformi a verità.

All'udienza odierna il rappresentante della Procura federale ha chiesto l'irrogazione della sanzione di 3 (tre) giornate di squalifica per il Rossi e della ammonizione per la Vis Pesaro.

Il deferimento è fondato e va accolto.

Il calciatore Rossi Alessandro, nelle dichiarazioni rese al quotidiano Il Resto del Carlino per mezzo di lettera aperta, ha affermato, tra l'altro, "Ora lo urlo, lo dico a tutti, ai pesaresi e agli sportivi! Mi stanno uccidendo. Non rispettano gli impegni. Mi vogliono tagliare le gambe", "Si sono impossessati ingiustamente, tradendo i patti, del mio cartellino e mi tengono prigioniero!", "Leonardi, uomo di sport di grandissima esperienza, sa benissimo che questo è il modo per tagliarmi le gambe". Tali dichiarazioni contenute nella "lettera aperta" e pubblicata dal quotidiano il Resto del Carlino contengono affermazioni lesive nei confronti del Sig. Leandro Leonardi e della dirigenza della Vis Pesaro ai quali è attribuito un comportamento volutamente nocivo nei confronti del loro calciatore Alessandro Rossi che "terrebbero prigioniero" essendosi ingiustamente impossessati del suo cartellino al fine di "tagliargli le gambe" nella sua carriera.

Nel corso delle indagini espletate dalla Procura federale non sono emersi comportamenti antiregolamentari da parte della dirigenza della Società Vis Pesaro nei rapporti con il calciatore Alessandro Rossi.

D'altra parte, se il calciatore si fosse ritenuto leso nei rapporti contrattuali con la Società Vis Pesaro, avrebbe ben potuto rivolgersi ai preposti organi federali senza gettare discredito sulla Società di appartenenza con dichiarazioni pubbliche, atteso il mezzo di diffusione delle stesse.

Tale comportamento del Sig. Alessandro Rossi ha violato i dettami di correttezza e probità imposti dall'art. 1, comma 1, del CGS, in relazione all'art. 5, commi 1 e 4, essendo tali dichiarazioni idonee a ledere direttamente il prestigio, la reputazione e la credibilità della Società ASD Vis Pesaro 1898 e dei suoi dirigenti.

Dalla condotta del tesserato consegue la responsabilità oggettiva ai fini disciplinari della stessa Società ASD Vis Pesare, a norma dell'art. 4, comma 2, del CGS.

Quanto al trattamento sanzionatorio si ritengono eque le sanzioni indicate in dispositivo tenuto conto dell'entità del fatto.

P.Q.M.

La Commissione disciplinare nazionale, in accoglimento del deferimento, infligge al calciatore Rossi Alessandro la sanzione della squalifica di 1 (una) giornata, da scontarsi in gare ufficiali, e alla Società ASD Vis Pesaro 1898 la sanzione della ammonizione.

* * * * *

La Commissione disciplinare nazionale, costituita dal Prof. Claudio Franchini, **Presidente**; dall'Avv. Augusto De Luca, dal Dr. Giorgio Cancellieri, **Componenti**; con l'assistenza del Dott. Paolo Fabricatore, **Rappresentante AIA**, e del Signor Claudio Cresta, **Segretario**, con la collaborazione del Sig. Salvatore Floriddia si è riunita il giorno 10 ottobre 2012, e ha assunto le seguenti decisioni:

“”

(71) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: LEONARDO MASCOLO (all'epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società SS S. Antonio Abate), Società SS S. ANTONIO ABATE - (nota n. 952/35pf12-13/AM/ma del 23.8.2012).

La Procura Federale della F.I.G.C., con lettera n. 952/35 del 23 agosto 2012, ha deferito dinanzi a questa Commissione il Presidente e Legale rappresentante pro-tempore, della Società sportiva Sant'Antonio Abate, signor Leonardo Mascolo, per rispondere della

violazione di cui all'articolo 1, comma 1, del CGS in relazione all'art. 94 ter, comma 13, delle NOIF e all'art. 8, comma 9, del CGS per non aver provveduto, entro i termini di rito, al pagamento delle somme dovute in base alla delibera n. 99bis/01 emessa nella seduta del 17 dicembre 2011 dal Collegio arbitrale presso la L.N.D., a seguito del contenzioso fra la predetta Società e l'allenatore Antonio Rogazzo.

A titolo di responsabilità diretta, ex articolo 4, comma 1, del CGS, per le violazioni ascritte al proprio Presidente e Legale rappresentante, la Procura ha deferito anche la Società sportiva Sant'Antonio Abate.

Nel merito, l'allenatore aveva presentato ricorso al Collegio Arbitrale, chiedendo il pagamento delle rate inerenti le mensilità da febbraio a giugno 2011, come da accordo economico stipulato in data 11 agosto 2010, per un importo di euro 3.790,00, compresi gli interessi di mora.

Nel corso del giudizio, nella seduta del 17 dicembre 2011, la Società non ha ritenuto di controdedurre, per cui il Collegio ha accolto il ricorso e fatto obbligo alla stessa di procedere al pagamento delle mensilità maturate per un importo complessivo di euro 3.790,00.

La delibera, inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni, previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter, comma 13, delle NOIF e collegato art. 8, comma 9, del CGS, risulta formalmente notificata il 16 gennaio 2012, ovvero in data successiva all'elezione del nuovo Consiglio direttivo, avvenuta nel corso dell'Assemblea del 20 dicembre 2011, con la nomina del Presidente Mascolo.

La Società, però, non ha dato esecuzione a quanto ingiunto nei termini previsti dalla disciplina vigente, commettendo illecito disciplinare consistente nell'inadempimento di obblighi positivi posti a suo carico, ascrivibile pertanto al Presidente e Legale rappresentante pro-tempore, per il rapporto di immedesimazione organica, nonché alla Società sportiva a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS

Il 4 ottobre 2012, il Presidente Mascolo ha inviato a questa Commissione e alla Procura Federale due memorie a difesa, pressoché di analogo contenuto, in cui in sintesi si addebita il mancato pagamento di quanto dovuto a motivi economici, pregressi alla sua assunzione della carica. Aggiunge anche che il Presidente uscente, pur essendosi impegnato verbalmente a soddisfare tutte le vertenze riferibili alla sua gestione, non ha mantenuto gli impegni presi, lasciando il subentrante in gravi difficoltà, che non hanno consentito di onorare quanto deciso dal Collegio arbitrale, avvenuto solo in epoca successiva grazie al "sacrificio di alcuni dirigenti".

Entrambe le memorie si concludono con richieste sull'eventuale sanzione, in una, la misura del minimo previsto dalle norme in vigore e, nell'altra, l'applicazione ridotta ad 1/3 ai sensi dell'art. 23 del CGS.

Nel corso dell'udienza del 10 ottobre 2012, il rappresentante della Procura ha concluso chiedendo l'irrogazione della sanzione di mesi 6 (sei) di inibizione nei confronti del Mascolo e della penalizzazione di 1 (uno) punto in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva, oltre all'ammenda di € 3.000,00 (€ tremila/00) nei confronti della Società.

Per le parti deferite nessuno è comparso.

Questa Commissione rileva che le circostanze sono supportate dalla documentazione in atti e l'addebito mosso dalla Procura federale per il mancato previsto pagamento nei termini normativamente fissati risulta incontrovertibilmente provato.

Di conseguenza, sono sanzionabili la condotta ascrivibile all'allora Presidente della Società e la Società stessa a titolo di responsabilità diretta.

Tra l'altro, le circostanze addotte nella memoria difensiva dal Presidente Mascolo, cioè le difficoltà economiche della Società e i mancati adempimenti da parte del suo predecessore, non risultano esimenti rispetto alle proprie specifiche responsabilità, in quanto la situazione era già nota ed esplicita sotto la sua presidenza, per cui poteva essere risolta con una maggiore attenzione agli adempimenti economici.

In merito alle sanzioni, vista la normativa in riferimento e la richiesta della Procura, accertate le responsabilità come da deferimento e tenuto conto di quanto eccepito negli scritti difensivi, si ritengono congrue quelle di seguito indicate.

P.Q.M.

La Commissione disciplinare nazionale accoglie il deferimento e irroga a Leonardo Mascolo, all'epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società, l'inibizione di mesi 6 (sei) e alla Società sportiva Sant'Antonio Abate la penalizzazione di 1 (uno) punto in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva.

Il Presidente della CDN
Prof. Claudio Franchini

“”

Pubblicato in Roma il 10 ottobre 2012

Il Segretario Federale
Antonio Di Sebastiano

Il Presidente Federale
Giancarlo Abete